

A

ACCREDITAMENTO

Attestazione, rilasciata da un organismo nazionale autorizzato, che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate (e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali) per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità (UNI EN ISO 17025). Per l'Italia, l'Ente nazionale di accreditamento è ACCREDIA.

AUDIT (verifica ispettiva)

Esame di un progetto, prodotto, servizio, processo o impianto, con la conseguente determinazione della rispettiva conformità a requisiti specifici o, sulla base di "un giudizio professionale", a requisiti di carattere generale (UNI EN ISO 17025).

AUTORITA' COMPETENTE

Autorità, designata da un Paese membro dell'UE, atta a garantire la corretta applicazione del Regolamento 995/2010 nella propria giurisdizione e che svolge funzione di supervisore.

C

CERTIFICAZIONE

Attestazione di terza parte relativa alla conformità ai requisiti specificati di prodotti, processi, persone e sistemi [UNI CEI EN ISO/IEC 17000].

CERTIFICAZIONE CITES

Licenze e certificati rilasciati al fine di autorizzare il commercio internazionale di specie della flora e della fauna selvatiche disciplinate dalla Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione.

CERTIFICAZIONE FORESTALE

Procedura di verifica riconosciuta e collaudata che conduce all'emissione, da parte di un organismo indipendente, di un certificato che attesta che le forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti di "sostenibilità". Un problema fondamentale nell'applicazione dei sistemi di ecocertificazione consiste proprio nella definizione dei criteri e degli indicatori della "gestione forestale sostenibile" (GFS), ovvero di parametri quantitativi e qualitativi (descrittivi) che, quando periodicamente misurati o osservati, permettano di valutare le performance ambientali e la sostenibilità dei sistemi di gestione forestale.

CoC

Insieme di azioni e informazioni che consentono, nei processi di trasformazione delle materie prime, di mantenere traccia della quantità e delle caratteristiche dei materiali presenti in un semilavorato o prodotto finito. In qualsiasi punto della filiera produttiva e distributiva l'applicazione della CoC deve rendere possibile risalire al luogo di origine delle materie prime utilizzate e alla proprietà originale, o permettere di definire le caratteristiche dei materiali utilizzati, qualora essi provengano da fonti di recupero.

COMMERCIALIZZAZIONE

Fornire per la prima volta - avvalendosi di qualsiasi mezzo e prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata - legno e prodotti da esso derivati sul mercato interno [(mercato UE 28)] per la distribuzione o l'utilizzo nel corso dell'attività commerciale sia a titolo oneroso che gratuito [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(b)].

COMMERCIANTE

Persona fisica o giuridica che, durante l'attività commerciale, vende o acquista sul mercato interno legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato stesso [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(d)]

COMUNICAZIONE SEMPLICE E ISTANZA DI TAGLIO

Procedura prevista dalla Legge Forestale della Regione Piemonte (LR 4/2009) per segnalare un taglio boschivo (comunicazione semplice) o, in certi casi, ottenerne l'autorizzazione attraverso apposita comunicazione con relazione tecnica o con progetto di intervento (istanza di taglio).

CONSUMATORE FINALE

Persona che acquista un prodotto per uso e consumo personale.

L

LEGLISLAZIONE APPLICABILE

Legislazione in vigore nel Paese/Regione di produzione/taglio del legno e prodotti da esso derivati per quanto concerne i seguenti ambiti: i diritti di prelievo del legno entro i confini legali ufficialmente pubblicati; i pagamenti relativi ai diritti di prelievo, incluse le imposte; il prelievo del legno compresa la normativa in materia ambientale e forestale, la gestione delle foreste, la conservazione della biodiversità (se connessa alla raccolta del legno); i diritti legali di terzi relativi all'uso, proprietà, possesso o occupazione che possono essere lesi dalla raccolta del legno; il commercio e le norme doganali (per quanto riguarda il settore forestale) [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(h)].

LEGNO E PRODOTTI DA ESSO DERIVATI

Legno e prodotti da esso derivati come definiti nell'Allegato al Regolamento 995/2010, ad eccezione dei prodotti in legno o loro componenti che hanno completato il ciclo di vita e che sarebbero altrimenti eliminati come scarti [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(a)].

LICENZA FLEGT

Documento di formato standard, basato su un carico o su un soggetto commerciale, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze Flegt debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità che rilascia le licenze da un Paese partner (Fonte: Regolamento

(CE) N. 2173/2005 del 20 dicembre 2005)

LOTTO (DI TAGLIO)

Determinata quantità di merce, nel caso specifico un insieme di alberi o di materiale legnoso, oggetto di utilizzazione.

M

MATERIALE RECUPERATO

Materiale proveniente da un'operazione il cui risultato principale è uno scarto in grado di soddisfare obiettivi utili sostituendosi ad altri materiali che altrimenti sarebbero stati usati per assolvere ad una funzione particolare, oppure uno scarto predisposto per soddisfare tale funzione nell'impianto interessato o in altri settori di attività [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(15)].

MATERIALE RICICLATO

Materiale proveniente da un'attività di recupero grazie alla quale i materiali di scarto sono rilavorati in prodotti, materiali o sostanze per lo scopo originario o per altri scopi [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(17)].

O

OPERATORE

Persona fisica (privato) o giuridica (impresa) che immette per la prima volta legno o prodotti da esso derivati sul mercato interno UE [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(c)].

ORGANISMO DI MONITORAGGIO (o DI CONTROLLO)

Organizzazione che fornisce un Sistema di Dovuta Diligenza agli Operatori che scelgono di utilizzarlo come ausilio per l'adempimento dei propri obblighi [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 8].

P

PAESE DI PRODUZIONE (o DI RACCOLTA)

Territorio (Paese/Regione) in cui è stato prodotto e raccolto il legno o la parte di legno inclusa nei prodotti derivati [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(e)].

PARTITA (DI VENDITA)

Determinata quantità di merce, nel caso specifico di legno o prodotti da esso derivati, oggetto di commercializzazione.

R

RACCOLTA ILLEGALE

Raccolta effettuata contravvenendo alla legislazione in vigore nel Paese di produzione/raccolta [Regolamento (UE) n. 995/2010, Articolo 2(g)].

REDLIST (LISTA ROSSA)

La **Lista rossa IUCN** (IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List o Red Data List) è stata istituita nel 1948 e rappresenta il più ampio database di informazioni sullo stato di conservazione delle specie animali e vegetali di tutto il globo terrestre. La lista viene compilata dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (in inglese: International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN), che ne è l'ente responsabile.

REGOLAMENTO FLEGT

Regolamento relativo all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea i cui dettagli attuativi sono contenuti nel Regolamento n. 1024/2008. Tale sistema si basa su accordi volontari di partenariato (VPA) bilaterali, concordati tra l'Unione europea e gli Stati produttori di legname che desiderano eliminare il taglio illegale e facilitare l'accesso dei propri prodotti legnosi nell'UE. Per tale materia, la Commissione europea funge da rappresentante UE e conduce i negoziati

con i Paesi desiderosi di sottoscrivere un VPA.
Attualmente i paesi firmatari di un VPA sono: Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Ghana, Indonesia, Liberia. Altri 6 VPA sono in corso di negoziato.

RISCHIO TRASCURABILE

Livello di rischio che non evidenzia un particolare motivo di preoccupazione circa l'eventualità di un'origine illegale del materiale legnoso in esame.

S

SCARTI

Sostanze o oggetti scartati o che si intende o si deve scartare [Direttiva 2008/98/CE, Articolo 3(1)].

SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (DUE DILIGENCE)

Insieme di misure e procedure per consentire l'accesso alle informazioni, la valutazione del rischio e l'attenuazione del rischio connesso alla commercializzazione di legno o prodotti da esso derivati di origine illegale (Fonte: Regolamento (UE) N. 995/2010 art. 6)

T

TERMINI E CONDIZIONI DI SPEDIZIONE

Termini e condizioni che facilitano l'indicazione della titolarità delle merci e pertanto le responsabilità di un Operatore.

TRACCIABILITA'

Capacità, spesso resa possibile dall'analisi documentale, di collegare una fase di produzione/commercializzazione all'altra.

TRACCIABILITA' A MONTE

Capacità di rintracciare un materiale a ritroso lungo la catena di fornitura, ossia ripercorrendo tutti i passaggi dal prodotto finito all'origine dello stesso.

TRACCIABILITA' A VALLE

Capacità di rintracciare un materiale dal suo punto di origine o di produzione/raccolta in avanti, ossia lungo tutti i passaggi di lavorazione/commercializzazione fino al consumatore finale.